SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 1949

(13ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga della sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile » **(N. 495)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 72
NOBILI 72

« Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte d'appello di Trento promossi al grado superiore » **(N. 340-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 72, 73
CONCI, *relatore* 73

« Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia » **(N. 440)**:

ADINOLFI, *relatore* 74

« Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio » **(N. 461-*Urgenza*)**

ITALIA, *relatore* 75

« Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime » **(N. 460-*Urgenza*)**:

VARRIALE, *relatore* . . . . . *Pag.* 76

« Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici » **(N. 466)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BERTINI, *relatore* 76

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ricostituzione della Pretura a Cantù » **(N. 398)**:

PRESIDENTE 73, 74

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Musolino, Nobili, Proli, Romano Antonio, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

BERLINGUER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile » (N. 495) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della sospensione dell'entrata in vigore del de-

creto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile», d'iniziativa del deputato Rocchetti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile, già disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, è ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo.

Su questo disegno di legge riferisco io stesso.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, avrebbe dovuto aver vigore dal 1° gennaio 1949. Senonchè, presentato per la ratifica al Parlamento, esso trovasi tuttora all'esame della 3ª Commissione della Camera dei deputati, che ha deciso di proporre nuove modifiche al testo già emendato ed approvato dal Senato. Si è reso pertanto necessario prorogare nel frattempo il predetto termine del 1° gennaio 1949. Una prima proroga, infatti, è stata operata dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1470, al 31 marzo u. s. Successivamente, con legge 31 marzo 1949, n. 92, questo termine è stato portato al 30 giugno, data odierna.

Stante l'ulteriore lavoro da compiersi da parte della Camera per rendere le norme del decreto legislativo in parola più aderenti alle necessità di un migliore funzionamento del processo civile, raccomando alla Commissione di voler approvare questa terza proroga, che il proponente il disegno di legge ha ritenuto opportuno, questa volta, di rendere operante fino alla pubblicazione della legge di ratifica e delle relative norme di attuazione.

NOBILI. Già in altra occasione il Senato si dimostrò contrario a prorogare l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 483 a data mobile, perchè ritenne che un provvedimento del genere avrebbe notevolmente ritardato l'entrata in vigore del decreto stesso.

Per la stessa ragione sono contrario oggi a che si stabilisca una data indeterminata. Penso, del resto, che le norme di attuazione e le disposizioni transitorie potranno essere approvate prima delle ferie.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, prima delle ferie potremo, se mai, esaminare il testo degli articoli che ci trasmetterà la Camera. Le disposizioni transitorie e di attuazione dovrà emanarle il Governo.

NOBILI. Vuol dire che prima delle ferie avremo messo il Governo in condizione di poter attende al lavoro di preparazione delle norme di attuazione e delle disposizioni transitorie.

Faccio presente inoltre che, col prolungamento di questa situazione di incertezza, si stanno violando dei veri e propri diritti, perchè il decreto n. 483 ha stabilito delle norme che hanno assunto carattere di interpretazione autentica, alle quali molti avvocati si sono attenuti nel *curriculum* delle loro cause.

Evidentemente, non si può rifiutare la proroga, ma io insisto perchè essa sia stabilita a data fissa.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, le faccio osservare che il termine scade oggi e che, se non approviamo il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera, andremo in carenza di legge, il che significa che il decreto 5 maggio 1948, n. 483, entrerà in vigore.

D'altra parte, il Ministero di grazia e giustizia sta già elaborando le norme di attuazione del decreto in parola e tutto lascia prevedere che la Camera concluderà rapidamente i lavori relativi al provvedimento di ratifica.

NOBILI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte d'appello di Trento promossi al grado superiore » (N. 340-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magi-

strati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore ».

Ricordo che, nella seduta del 28 aprile u. s., la nostra Commissione approvò questo disegno di legge nel seguente testo:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1, inserendo fra le parole « possono » e « essere trattenuti » le altre « col loro consenso ».

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento apportato dalla Camera.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conci.

CONCI, *relatore*. Onorevoli senatori, questa Commissione approvò in sede deliberante, con lievi modificazioni, il disegno di legge, presentato dall'onorevole Guardasigilli, concernente la facoltà di conservare in servizio nelle attuali funzioni, pur promuovendoli al grado superiore, giudici, pretori e sostituti procuratori del distretto della Corte di appello di Trento, con riguardo al particolare bisogno di magistrati con conoscenza della lingua tedesca.

La Camera dei deputati aderì alla deliberazione di questa Commissione con la modificazione che al provvedimento debbano consentire gli interessati. Tale modificazione, manifestamente deliberata dalla Camera dei deputati in omaggio al principio dell'indipendenza dei magistrati, quantunque non necessaria, non è però nociva e in pratica è sottintesa.

Si propone quindi di accettare anche da parte nostra la inserzione fatta dalla Camera dei deputati delle parole « col loro consenso » nell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 1 già approvato dalla nostra Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione della Pretura a Cantù » (N. 398).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Ricostituzione della Pretura a Cantù », d'iniziativa del senatore Spallino.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 9 giugno u. s. fu approvato nel seguente testo, come articolo 1, l'articolo unico del disegno di legge:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel Comune di Cantù è ricostituita la Pretura con giurisdizione sui Comuni di Cantù, Alzate Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Carimate, Carugo Arosio, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense ».

Ricordo altresì che il seguito della discussione fu rinviato, su mia proposta, per darmi modo di formulare un articolo aggiuntivo che indicasse i mezzi finanziari atti a fare fronte all'onere derivante dalla ricostituzione della Pretura di Cantù, a termini dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 2 da me formulato è del seguente tenore:

Art. 2.

La spesa per i locali della Pretura ricostituita e per il loro arredamento è a carico del comune di Cantù.

La spesa per un posto di pretore, uno di cancelliere ed uno di ufficiale giudiziario sarà compensata dalla soppressione di un corrispondente posto di pretore, di uno di cancelliere e di uno di ufficiale giudiziario nella tabella del personale assegnato alla Pretura di Como.

Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia » (N. 440).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Adinolfi.

ADINOLFI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è inteso ad estendere — a decorrere dal 1° aprile 1948 — agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia la nuova misura dell'indennità militare concessa ai militari e ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guarda di finanza e della Pubblica sicurezza. Si tratta, pertanto, di una proposta di legge equa, la cui approvazione non presenta difficoltà alcuna.

Debbo dire, però, che le parti interessate hanno trasmesso alla Commissione, per mio mezzo, un memoriale con cui chiedono una modifica dell'articolo 3 del provvedimento. Quest'articolo suona così: « Le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948 ». Le parti interessate vorrebbero che si dicesse invece: « cessano di avere efficacia dalla data della pubblicazione della presente legge ».

Quest'emendamento importerebbe un aggravio di cinque milioni per il Tesoro. La Commissione finanze e tesoro aveva dapprima accettato la proposta, ma poi si è dimostrata contraria. Gl'interessati, dal canto loro, insistono affermando che la retribuzione relativa al lavoro straordinario da essi effettivamente prestato costituisce per loro un diritto.

Ritengo che la Commissione, pur tenendo conto della predetta richiesta, debba approvare il progetto di legge nel testo ministeriale per non ritardare — nello stesso interesse degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia — l'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

		Celibi	Ammogliati
Ufficiali:			
Maggiore	L.	9.300	12.400
Capitani		5.800	10.000
Tenenti e sottotenenti		5.300	9.250
Sottufficiali:			
Marescialli maggiori	L.	4.600	8.050
Marescialli capi		4.400	7.700
Marescialli ordinari		4.300	7.500
Brigadieri		2.350	3.900
Vicebrigadieri		2.200	3.650

L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di lire 1.200 nette.

(*È approvato*).

Art. 2.

La misura dell'indennità militare è ridotta:

di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948–49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio » (N. 461-*Urgenza*).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Italia.

ITALIA, *relatore*. Con l'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, si stabilì che i notai già esercenti in Africa e assegnati temporaneamente in soprannumero al capoluogo di un distretto notarile per ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale dovessero far pervenire apposita domanda al Ministero della giustizia entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Con l'articolo 6 dello stesso decreto si fissava lo stesso termine di due anni per i notai già esercenti in Africa e rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra che intendessero chiedere l'assegnazione temporanea in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile.

Poichè purtroppo la sorte delle nostre colonie non è stata ancora decisa, il disegno di legge in esame tende a prorogare fino al 24 dicembre del 1950 le predette disposizioni.

Le ragioni del provvedimento sono evidenti; ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime » (N. 460-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1950.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli senatori, nella seduta del Senato del 10 giugno 1949 l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, presentava il disegno di legge in esame con proposta di procedura urgenza, approvata dall'Assemblea, per la proroga fino al 30 giugno 1950 dell'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e dell'esenzione dalla relativa tassa erariale del 10 per cento.

Tale duplice concessione, già disposta con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, per alleviare le disagiate condizioni della categoria degli ufficiali giudiziari parificandola a questo effetto alla categoria dei funzionari di cancelleria, era originariamente limitata a tutta la durata della guerra. Senonchè, persistendo le condizioni eccezionali dalla guerra determinate, si provvide a prorogare l'efficacia delle cennate disposizioni fino al 1° luglio 1947 e successivamente fino al 1° luglio 1948.

Tali i precedenti e la *ratio* del disegno di legge in esame, ispirato a criteri di equità e di pratica opportunità così manifesti che dispensano da qualsiasi illustrazione. Il relatore si onora pertanto di proporne la integrale approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici » (N. 466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. È iscritta infine all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bertini.

BERTINI, *relatore*. In sede di approvazione del disegno di legge in esame, la Camera ha apportato all'articolo 2 una modifica per cui le pene comminate per le trasgressioni alle disposizioni del Comitato interministeriale prezzi — di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947 — sono state aumentate a lire 200.000; ciò perchè, purtroppo, i giornali più ricchi sono quelli che più facilmente violano la legge.

Non ho altro da far rilevare. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È ratificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo successivo.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, è modificato come segue:

« I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 6 incorrono nella pena pecuniaria di lire 200.000, da applicarsi su proposta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio.

« Per la prima recidiva, la pena pecuniaria è di lire 500.000; per la seconda, di lire 1.000.000; per ciascuna delle successive, di lire 2.000.000.

« Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1° aprile 1910, n. 639 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11.